

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2440

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOTTINI, FARIGU, PIRO, LA GLORIA, LANDI

Norme in materia di permessi retribuiti per i dirigenti dell'Unione italiana ciechi che hanno la rappresentanza e la tutela delle persone cieche

Presentata il 23 marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira sostanzialmente ad estendere la normativa sui permessi sindacali retribuiti anche ai dirigenti nazionali ed ai presidenti provinciali dell'Unione italiana ciechi, che sono i maggiori rappresentanti delle persone cieche.

Da quanto previsto dallo statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) dalle norme sugli impiegati civili dello stato (legge 18 marzo 1968, n. 249), dalle norme sul riordinamento degli enti parastatali (legge 20 marzo 1975, n. 70), lo svolgimento delle attività di rappresentanza e di tutela dei gruppi sociali merita una particolare rilevanza e comporta la necessità di giustificare e retribuire un certo numero di assenze dal lavoro per l'espletamento dell'incarico associativo.

Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti non possono ragionevolmente occuparsi della rappresentanza delle persone cieche, anche tenendo conto che il principio di debolezza sociale riconosciuto alle persone cieche è a maggior ragione, e, potrei dire, ancor più meritevole di essere accompagnato e sostenuto.

Per quanto riguarda l'estensione dei permessi retribuiti ai soli dirigenti nazionali e presidenti provinciali, si sottolinea la particolare misura e ragionevolezza della previsione, in rapporto allo specifico patrimonio di rappresentanza e tutela che è tipico delle associazioni in parola. Al riguardo, si osserva che il meccanismo previsto dalla presente proposta di legge, basato, da un lato, sulla determinazione da parte del Ministro dell'interno del nu-

mero massimo, per ciascuna associazione, dei beneficiari di permessi retribuiti e, dall'altro, sull'individuazione annuale degli stessi a cura delle associazioni di appartenenza, garantisce le opportune energie e la necessaria trasparenza nel corretto esercizio delle relative attività.

La presente proposta di legge non prevede oneri a carico del bilancio dello Stato e, considerando statisticamente la

collocazione, nel mondo del lavoro, dei possibili beneficiari dei permessi retribuiti, non comporta neanche una significativa perdita di efficienza degli enti interessati, sia per il modesto numero dei permessi, sia per l'obbligo di preavviso, sia per la prevalente utilizzazione dei lavoratori ciechi in mansioni alle quali sono addetti, contemporaneamente, anche altri lavoratori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I dirigenti nazionali e i presidenti regionali e provinciali dell'Unione italiana ciechi, che hanno la rappresentanza e la tutela degli interessi materiali e morali delle persone cieche, qualora siano lavoratori dipendenti da soggetti pubblici o privati, hanno diritto a permessi retribuiti per presenziare alle riunioni degli organi collegiali dell'unione di cui facciano parte o per l'espletamento della normale attività associativa. Tali permessi non possono eccedere la durata di sessanta giorni lavorativi nell'anno solare.

2. La richiesta dei permessi retribuiti di cui al comma 1, con l'indicazione del tempo per cui si richiede il permesso, è inoltrata al datore di lavoro competente dall'unione con un preavviso di dieci giorni sulle date indicate.

ART. 2.

1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, tenuto conto dei rispettivi statuti, il numero massimo delle persone destinate a fruire dei permessi retribuiti di cui all'articolo 1.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Unione italiana ciechi comunica al Ministero dell'interno l'elenco nominativo dei propri dirigenti nazionali e dei presidenti regionali e provinciali in posizione di lavoro dipendente.

3. Copia dell'elenco nominativo di cui al comma 2 è inviata, a cura dell'Unione italiana ciechi, ai datori di lavoro.